



AREZZO SPORT SALUTE SOLIDARIETA'ODV

STATUTO

Arezzo, 18 Marzo 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacca".

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AREZZO SPORT SALUTE SOLIDARIETA' ODV"
(a modifica dello statuto Registrato in data 24/11/2010)

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "Arezzo Sport Salute Solidarietà ODV", da ora in avanti denominata "Associazione" a durata illimitata, con sede legale nel Comune di Arezzo -

ART. 2

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, segretario, consiglieri) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Le attività sopra elencate, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuato e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione opera in special modo nell'ambito delle attività sportive di carattere sociale rivolte ai soggetti svantaggiati ed è composta da cittadini volontari.

ART. 4

Per perseguire gli scopi sopra indicati l'Associazione realizza i seguenti interventi:

- Interventi di avviamento alle attività sportive dei portatori di handicap con l'obiettivo di inserimenti in società sportive.



- La risposta ai bisogni sociali dello sport dei cittadini in condizione di difficoltà come carcerati, anziani, soggetti a rischio e comunque ogni e qualsiasi iniziativa riguardante l'area del disagio giovanile di attività inerenti gli scopi statutari.
- I rapporti con le pubbliche istituzioni preposte alle iniziative di socializzazione nel campo dello sport
- L'attuazione di processi tendenti al miglioramento degli aspetti educativi e formativi per l'affermazione del principio del diritto allo sport per tutti, contro ogni forma di violenza e razzismo.
- Manifestazioni ed iniziative di formazione ed aggiornamento atte a promuovere la conoscenza della corporeità e del movimento, l'educazione alimentare ed a garantire l'igiene ambientale, gli aspetti legati alla sicurezza degli impianti sportivi e più in generale la tutela sanitaria e delle attività motorie e sportive.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può gestire impianti e/o strutture finalizzate alla realizzazione di attività di interesse sociale e per tutti gli scopi previsti dal presente statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di "raccolta fondi" attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, ma in ogni caso il numero non può essere inferiore a quello stabilito per legge. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo posto alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione può essere legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa e a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere od essere eletti membri degli organi dirigenti. I soci hanno anche diritto ad esaminare i libri sociali tramite richiesta scritta al Presidente. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti oppure a termine.

ART. 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;



- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione, se prevista,
- dimissioni, solo per le cariche associative
- espulsione per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; gravi danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci successiva all'espulsione.

ART. 8

La quota associativa, se prevista, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 9

I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione deve assicurare i soci volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli iscritti
- Il Consiglio Direttivo

Le Assemblee generali degli iscritti devono essere convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche telematico, contenente la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Qualora si debba decidere per le modifiche statutarie, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea generale in seduta straordinaria degli iscritti e sarà necessaria la presenza dei 2/3 dei soci e il voto della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione la presenza di un terzo dei soci e il voto a maggioranza assoluta.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista. Nelle deliberazioni approvate del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 11

L'Assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approva il Bilancio di esercizio
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulla esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 12

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci, sia dissidenti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri (Presidente, vice Presidente, segretario, consiglieri) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e può venire rieletto.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi, e comunque sia di ordinaria amministrazione
- Eseguire le delibere dell'Assemblea
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
- Deliberare circa l'ammissione dei soci
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci dopo l'approvazione di apposito regolamento
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- Curare la gestione di tutti i beni immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un membro del Consiglio decade dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio provvede alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti.

ART. 14

I compiti principali del Presidente sono

- Rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa

- Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo
- Deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea
- Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ART. 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite da

- Dai contributi dei soci
- Dai contributi dei privati
- Dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati attività e programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- Dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- Da donazioni o lasciti testamentari
- Da rimborsi derivanti da convenzioni
- Da entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il fondo comune costituito non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 16

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo devono essere depositati nella sede dell'Organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, né al suo scioglimento.

Gli avanzi di gestione possono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, o inviati a fondo riserva per un successivo utilizzo.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 18

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 01 APR. 2021
V. 921 vol. _____ Serie 3
Euro ESENTE

[Handwritten signature]